

**Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli o associati e dalle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019.**

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 progetti e linee di attività
- art. 3 modalità di realizzazione
- art. 4 soggetti beneficiari
- art. 5 soggetti partecipanti
- art. 6 dotazione finanziaria e valore del contributo
- art. 7 presentazione della domanda
- art. 8 inammissibilità delle domande
- art. 9 attività istruttoria e modalità di selezione dei progetti
- art. 10 criteri di attribuzione dei punteggi e graduatoria
- art. 11 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale
- art. 12 spese ammissibili
- art. 13 termine di realizzazione dei progetti
- art. 14 variazioni del progetto
- art. 15 rendicontazione
- art. 16 revoca del contributo
- art. 17 obblighi di pubblicità e di informazione e altri obblighi
- art. 18 norma di rinvio

**art. 1** oggetto e finalità

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 22 marzo 2019.
2. I progetti degli enti locali sono finalizzati a migliorare la sicurezza della popolazione, in particolare, delle famiglie e delle fasce più deboli quali giovani, donne, anziani, e la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici.

**art. 2** progetti e linee di attività

1. I progetti degli enti locali sono realizzati anche in collaborazione con la polizia locale e riguardano una o più delle seguenti linee di attività (LdA):
  - A. Prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, vandalismo, abuso di alcool e uso di sostanze psicotrope, da realizzare anche nelle scuole o nei luoghi di aggregazione giovanile.  
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, genitori, insegnanti ed educatori.
  - B. Prevenzione e difesa da furti, rapine, truffe e raggiri.  
Destinatari: popolazione con particolare riguardo agli anziani.
  - C. Prevenzione e contrasto alle principali truffe informatiche.  
Destinatari: popolazione.
  - D. Sensibilizzazione e prevenzione del rischio di violenza sulle donne e sui minori, individuazione di forme di abuso sommerso.  
Destinatari: popolazione, con particolare riguardo alle donne e ai minori.
  - E. Prevenzione e contrasto al diffondersi dei fenomeni di accattonaggio e/o all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.  
Destinatari: popolazione.

### **art. 3** Modalità di realizzazione

1. Ciascuna linea di attività può essere sviluppata attraverso una o più delle seguenti modalità di realizzazione:
  - A. *Modalità di realizzazione replicabili su ogni LdA*
    - a) campagne di informazione e comunicazione (ad es. diffusione di materiale informativo, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa e *social*);
    - b) iniziative formative ed educative attraverso percorsi mirati (ad es. incontri, convegni, corsi, workshop, spettacoli);
    - c) coinvolgimento attivo dei destinatari per la realizzazione delle varie attività;
    - d) creazione di reti solidali per la sicurezza con il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati (quali ad esempio istituzioni, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, ecc.) anche in collaborazione con "osservatori privilegiati" del territorio (insegnanti, medici, psicologi, esercenti, ecc.).
  - B. *Modalità di realizzazione trasversale a tutte le LdA*
    - a) costituzione di reti di comunicazione informatica collegata alla polizia locale per la segnalazione di anomalie rilevanti sotto il profilo della sicurezza della popolazione.

#### **art. 4** soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono:
  - a) Comuni singoli;
  - b) Comuni capofila di forme associative per conto degli enti locali che ne fanno parte;
  - c) Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che vi partecipano.
2. Sono inammissibili le domande presentate singolarmente da un Comune, se la domanda è presentata in forma associata anche per il Comune medesimo.

#### **art. 5** soggetti partecipanti

1. Le iniziative progettuali possono essere realizzate tramite il coinvolgimento di soggetti pubblici (Forze di polizia dello Stato, istituzioni scolastiche, istituzioni pubbliche, ecc.) e soggetti privati diversi dalle persone fisiche.

#### **art. 6** dotazione finanziaria e valore del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative progettuali oggetto del presente Bando ammontano a **euro 500.000,00** (cinquecentomila/00).
2. I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui all'articolo 10, punto 5, fino ad esaurimento delle risorse entro i seguenti limiti fissati per:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati                                 | fino a un massimo di € 40.000,00 |
| Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti | fino a un massimo di € 25.000,00 |
| Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti      | fino a un massimo di € 15.000,00 |

3. Qualora l'importo di spesa complessivo del progetto presentato dall'ente locale sia superiore ai limiti indicati al comma 2, la quota eccedente rimane a carico dell'ente beneficiario quale cofinanziamento.
4. Il finanziamento non può essere assegnato qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale richiesta dall'ente locale.

#### **Art. 7** presentazione della domanda

1. **Entro il 20 settembre 2019**, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano la domanda di contributo al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di seguito "Servizio competente". La domanda è redatta utilizzando i modelli allegati al presente avviso (Allegato 2 – Domanda di contributo e proposta progettuale) e scaricabili dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).
2. Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda. Qualora un soggetto presenti più domande, viene ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.

3. La domanda di concessione del contributo è presentata al Servizio competente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it). Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di cui al comma 1, fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.
4. La domanda di concessione del contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, in forma digitale dal legale rappresentante o da un suo delegato.
5. La domanda per il finanziamento del progetto contiene:
  - a) la relazione illustrativa-descrittiva per ogni linea di attività prescelta e le relative modalità di realizzazione;
  - b) il piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo preventivato e delle entrate previste a copertura delle spese;
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
7. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono via PEC, salvo diversa indicazione del Servizio competente.

#### **Art. 8** inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
  - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
  - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
  - c) le finalità dei progetti non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente bando;
  - d) sia priva della sottoscrizione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 4;
  - e) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7.

#### **Art. 9** attività istruttoria e modalità di selezione dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio competente accerta l'ammissibilità delle domande, verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione.
2. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salva l'ipotesi di cui al comma 3. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.
3. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con conseguente assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

#### **Art. 10** criteri di attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. La concessione dei contributi avviene a seguito di una procedura valutativa dei progetti ammissibili di cui all'articolo 9, svolta secondo le modalità di procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il Servizio competente attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di valutazione indicati alla lett. A) dell'Allegato 1 al presente bando.
3. L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui alla lett. B) dell'Allegato 1 al presente bando, è effettuata da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sicurezza.
4. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi di valutazione;
  - b) quota maggiore di cofinanziamento.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

#### **Art. 11** modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. I progetti sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere in alcun caso assegnata per un importo inferiore.
3. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 5, sono comunicate ai beneficiari a mezzo PEC le risultanze della procedura di valutazione.
4. Il contributo regionale è concesso e contestualmente liquidato, con decreto del Direttore del Servizio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
5. La conclusione del procedimento amministrativo è prevista in centoventi giorni dalla scadenza prevista dall'articolo 7, comma 1, per la presentazione delle domande.

#### **Art. 12** spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili al progetto sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda fino al termine di cui all'articolo 13.

#### **Art. 13** termine di realizzazione dei progetti

1. Le iniziative progettuali devono svolgersi esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e devono concludersi entro il 30 giugno 2021 con possibilità di proroga per il periodo massimo di due mesi da concedersi con decreto del Direttore del Servizio competente, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 31 maggio 2021.

#### **Art. 14** variazioni del progetto

1. Su richiesta motivata dell'ente locale possono essere autorizzate variazioni del progetto approvato.
2. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio competente il quale provvede alla relativa valutazione anche avvalendosi della Commissione di valutazione.
3. Le variazioni ammesse sono quelle che:
  - a) non comportano una riduzione del punteggio finale del progetto;
  - b) comportano una riduzione del punteggio finale tale da mantenere il progetto in posizione utile in graduatoria tra i progetti finanziati;
  - c) comportano una riduzione del punteggio finale tale da collocare il progetto in graduatoria in posizione inferiore rispetto ai progetti finanziati purché tale riduzione non sia superiore al 20 per cento del punteggio precedentemente assegnato;
4. Sono ammesse eventuali variazioni compensative tra gli importi delle Linee di Attività indicate nel Piano Finanziario di cui all'art. 7, comma 5, lett. b), purché preventivamente comunicate ed evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione finale.

#### **Art. 15** rendicontazione

1. I beneficiari effettuano la rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 7/2000, entro il 31 ottobre 2021, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).
2. La rendicontazione è accompagnata da una relazione illustrativa che riporta l'esito dell'eventuale monitoraggio di cui alla lett. A) punto 7, dell'Allegato 1 al presente Bando.
3. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate; qualora l'importo non superi mille euro, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 bis, della l.r. 7/2000, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 16** revoca del contributo

1. Il Servizio competente provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso secondo i seguenti criteri:
  - a) revoca totale per rinuncia del beneficiario o per mancata realizzazione del progetto;
  - b) revoca totale per mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 15, comma 1;
  - c) revoca parziale in caso di variazione del progetto o di mancata realizzazione di una LdA non preventivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 14.

**Art. 17** obblighi di pubblicità e di informazione e altri obblighi

1. E' fatto obbligo di apporre su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia" seguita dalla denominazione "Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione", di grandezza non inferiore a quella del logo dell'ente beneficiario dei contributi.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

**Art. 18** norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

| A)  | CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE  | Punteggio max<br>120/200 | Indicatori   | Punteggio                                |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <b>Valutazione non replicabile per ogni LdA</b> |   |                          |  |  |
| 1)  | Rilevanza territoriale<br><br>Popolazione   | Punti 15                 | Popolazione residente nell'area di riferimento del soggetto proponente, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat:<br>- fino a 20.000<br>- da 20.001 a 50.000<br>- oltre 50.000 | Punti 1<br>Punti 10<br>Punti 15          |
| 2)  | Apporto di fondi al progetto (cofinanziamento pubblico e/o privato) diversi dal contributo regionale  | Punti 10                 | Fino a € 3.000,00<br>da € 3.001,00 fino a € 5.000,00<br>Oltre al € 5.000,00  | Punti 2<br>Punti 5<br>Punti 10           |
| 3)  | Linee di attività (LdA) del progetto  | Punti 30                 | 1 linea di attività<br>da 2 a 3 linee di attività<br>da 4 a 5 linee di attività  | Punti 10<br>Punti 20<br>Punti 30         |
| 4)  | Collaborazione con la Polizia locale  | Punti 5                  | <u>Replicabili per ogni linea di attività:</u>   | Punti 1                                  |
| 5)  | Modalità di realizzazione delle attività<br>Art3 del Bando  | Punti 40                 | <u>Replicabili per ogni linea di attività:</u><br>Campagne di informazione e comunicazione<br>Iniziative formative ed educative<br>Coinvolgimento attivo<br>Creazione di Rete solidale                         | Punti 1<br>Punti 2<br>Punti 2<br>Punti 1 |
|   |   |                          | Rete di comunicazione informatica (trasversale su tutte le Linee di Attività)  | Punti 10                                 |
| 6)  | Ampiezza del coinvolgimento dei soggetti<br><br>Coinvolgimento di soggetti pubblici (istituzioni scolastiche, Forze di Polizia dello Stato istituzioni pubbliche, ecc.) e soggetti privati diversi dalle persone fisiche (art. 5).<br><br>N.B. si intendono i singoli plessi scolastici | Punti 10                 | Numero di soggetti coinvolti nelle attività progettuali:<br>fino a 2<br>da 3 a 5<br>oltre 5  | Punti 2<br>Punti 5<br>Punti 10           |
| 7)  | Strumenti per il monitoraggio per il raggiungimento degli   | Punti 10                 | <u>Replicabili per ogni linea di attività</u><br><br>Previsione per ciascuna LdA una attività di monitoraggio  | Punti 2                                  |

|           |   |                      |                           |                  |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|------------------|
|           | obiettivi   |                      |                           |                  |
| <b>B)</b> | <b>CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE</b>   | Punteggio max 80/200 | <b>Indicatori</b>         | <b>Punteggio</b> |
| <b>1</b>  | Qualità della proposta progettuale ed efficacia e capacità del progetto di rispondere agli obiettivi individuati dalla III Sezione del Programma sicurezza 2019 | Punti 40             | non del tutto sufficiente | 5                |
|           |   |                      | sufficiente               | 10               |
|           |   |                      | discreto                  | 20               |
|           |   |                      | buona                     | 30               |
|           |   |                      | ottima                    | 40               |
| <b>2</b>  | Congruenza delle modalità di realizzazione delle attività rispetto alle LdA   | Punti 40             | non del tutto sufficiente | 5                |
|           |   |                      | sufficiente               | 10               |
|           |   |                      | discreto                  | 20               |
|           |   |                      | buona                     | 30               |
|           |   |                      | ottima                    | 40               |